COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1963

relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai melassi della voce 17.03 B IV

(63/549/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 18 giugno 1963 relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai melassi della voce 17.03 B IV [1],

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che la campagna saccarifera del 1963 è ancora in corso e che le attuali disponibilità di melassi nella Comunità sono insufficienti, specie in relazione alle particolari necessità dell'industria trasformatrice;

Considerando che è quindi nell'interesse della Comunità che la sospensione totale del dazio della tariffa doganale comune per i melassi della voce 17.03 B IV, valida sino al 30 settembre 1963, sia temporaneamente mantenuta,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La sospensione totale del dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabile ai melassi della voce 17,03 B IV è prorogata sino al 31 ottobre 1963.

---

[1] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 99 del 29 giugno 1963, pag. 1824/63.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. de BLOCK

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1963

relativa alla sospensione temporanea, a norma dell'articolo 28 del Trattato, del dazio della tariffa doganale comune applicabile alla gammapicolina della voce ex 29.35 O

(63/550/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che la produzione di gammapicolina è attualmente insufficiente nella Comunità, specie in relazione alle particolari necessità dell'industria trasformatrice;

Considerando che è nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune su questo prodotto;

Considerando che è attualmente impossibile valutare con esattezza l'evoluzione a breve scadenza della situazione economica del settore interessato e che è quindi opportuno che la sospensione stessa abbia carattere temporaneo,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1963 il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabile alla gammapicolina della voce ex 29.35 O è sospeso ad un livello del 6 %.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. de BLOCK
